



**B.U. ASSET IDROCARBURI - EDISON S.p.A. Distretto Operativo di Sambuceto
(CH)**

IMPIANTO: Campo Off Shore "Rospo Mare" Concessione Mineraria "B.C8.LF"

Coltivazione Greggio - Mare Adriatico - "Piattaforma Rospo Mare B"

Autorizzazione Integrata Ambientale secondo D.Lgs 152/06 art. 29 ter (ex D.lgs 18
febbraio 2005, n. 59)

ALLEGATO A17

Concessione Mineraria



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITA'

**DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale



Sey

MP12 B.C8LF.
Proroga decennale

relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 relativa al riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;


Visto il D.M. 9 marzo 1978, con il quale alle Società Elf Italiana Mineraria S.p.A., Agip S.p.A., Sarom Raffinazione S.p.A., Metra S.p.A. e Petrorep Italiana S.p.A., con quote rispettivamente del 61,6%, 20,9, 4,7% e 4,3%, rappresentate dalla prima è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «B.C8.LF» situata nel mare Adriatico, zona "B";

Viste le successive modifiche di titolarità e da ultimo il D.M. 12 febbraio 2004 con il quale la titolarità della concessione in parola è stata intestata alle Società EDISON S.p.A. ed ENI - S.p.A. con quote rispettivamente del 61,7175% e 38,2825% rappresentate dalla prima;

Visti i DD.MM. 4 aprile 1984, 20 novembre 1985, 3 luglio 1989, 29 giugno 1990 e 9 settembre 1991 con i quali sono state approvate le modifiche al programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione;

Vista l'istanza datata il 9 marzo 2007 con la quale è stata chiesta la proroga decennale della concessione ai sensi dell'art. 29 della legge 29 luglio 1967, n. 613 e dell'art. 13.- comma 1 del Decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;



Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

Visto il rapporto prot. n. 14023 del 17 agosto 2007 con il quale il Direttore dell'Ufficio F6 di Roma ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 del 10 settembre 2007 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;


Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 18, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

Considerato che il programma lavori per il periodo di proroga prevede il mantenimento in marcia regolare del campo e la contemporanea razionalizzazione per l'ulteriore ottimizzazione dei costi operativi, nonché l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Ritenuto che detto programma comporta la regolare prosecuzione dell'attività utilizzando gli impianti precedentemente autorizzati nel periodo di vigenza e che, allo stato attuale, non rilevano attività ed opere da assoggettare a valutazione di impatto ambientale;

D E C R E T A:

Art. 1 - Ai sensi del combinato disposto dall'art. 29 della legge 29 luglio 1967, n. 613 e dall'art. 13.- comma 1 del Decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "B.C8.LE" ubicata nel Mare Adriatico -zona B- al largo della costa abruzzese, di cui sono titolari, con il D.M. 12 febbraio 2004, le Società EDISON S.p.A. (c.f. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 ed ENI - S.p.A. con sede in Roma Piazzale E. Mattei, 1 e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.F. 00484960588), è prorogata



per dieci anni a decorrere dal 9 marzo 2008 fino al 9 marzo 2018.

Art. 2.- E'approvato il programma dei lavori che prevede il mantenimento in marcia regolare del campo con la contemporanea razionalizzazione per l'ottimizzazione dei costi operativi. Tutte le strutture e le facilities saranno mantenute in efficienza attraverso opportuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare sull'unità "Alba Marina" proseguiranno le attività di manutenzione straordinaria prescritte dall'Ente Certificante e dalle Autorità Portuali ai fini del mantenimento dei certificati di classe.

Art. 3 - Nuovi programmi lavori che comporteranno attività ed opere, non autorizzate nel precedente periodo di vigenza della concessione, saranno sottoposti a pronuncia di compatibilità ambientale.

Art. 4.- Le concessionarie sono tenute a:

a) osservare oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del d.lgs 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal d.lgs n. 624. del 25 novembre 1996,

b) osservare, ai fini della sicurezza delle lavorazioni, le norme di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, e al d.lgs. n. 624 del 1996, nonché, tutte le prescrizioni che possono essere impartite dal Direttore dell'Ufficio F6 di Roma, dalle Autorità marittime e dalle altre Amministrazioni statali interessate, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

c) osservare il Codice della navigazione, del regolamento di esecuzione e le altre norme internazionali sulla navigazione marittima ed aerea, nonché, le



convenzioni internazionali in materia di prevenzione dall'inquinamento dell'area, del mare e del sottofondo marino;

d) adottare ogni misura possibile per la protezione dell'ambiente marino da ogni effetto nocivo eventualmente risultante dalle attività di ricerca e coltivazione, le quali sono comunque vietate nelle aree destinate a riserva ai sensi della legge n. 979/1982 nelle premesse citate, salvo espressa autorizzazione da parte delle autorità competenti;

e) osservare le prescrizioni e le istruzioni che le competenti autorità dello Stato ritengano di impartire, nel corso dell'esercizio di volta in volta, a tutela dell'ambiente;


f) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del d.lgs n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società EDISON-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio filiale Abruzzo.

Roma, li 29 FEB. 2008

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Rosaria Romano



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 5 POGGI È CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO
QUESTO UFFICIO 29 FEB. 2008
Roma il _____

Coll. re Amm. v. g.
(Pernarella Miraglia)

